

MANUTENZIONE

La manutenzione, oltre ad essere una necessità dettata dalla buona tecnica, è un obbligo di legge. Il D.L.81/2008, all'articolo 15, fra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori comprende anche (al comma 1, lettera "z") la "regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alla indicazione dei fabbricanti". Ciò comporta, nello specifico, un insieme di obblighi:

- a) **il fabbricante** delle apparecchiature destinate ad essere parte integrante dei sistemi di sicurezza deve fornire, unitamente ad esse, un manuale d'uso o un foglio d'istruzioni che comprendano anche gli aspetti relativi alla manutenzione e all'eventuale sostituzione di componenti (ove questa è consentita);
- b) **il progettista** del sistema di sicurezza deve fornire un manuale contenente le prescrizioni, le raccomandazioni e le eventuali procedure attinenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei singoli componenti;
- c) **il manutentore**, per conto del proprietario dell'impianto, è tenuto a seguire quanto dettato nei manuali d'uso e nelle specifiche di esercizio e manutenzione, ponendole in essere con la dovuta perizia e alla luce della propria esperienza.

■ REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

L'orientamento generale delle leggi e delle Norme tecniche è quello di prescrivere ***l'obbligatorietà di un registro in cui vengano annotati gli interventi periodici di verifica sui sistemi di sicurezza.***

In alcuni casi si richiede anche l'annotazione degli interventi di manutenzione; negli altri ci si accontenta di quelli inerenti le verifiche periodiche.

Il registro, in realtà, è un documento che, se ben fatto e mantenuto costantemente aggiornato, torna utile a tutti coloro che hanno interesse a garantire l'efficienza degli impianti, l'individuazione delle responsabilità e la formazione di un piccolo archivio storico sull'esercizio a regola d'arte dei sistemi di sicurezza.

Chi considera il registro un'inutile forma di burocrazia, in realtà tende spesso a nascondere carenze più o meno gravi in materia di gestione del sistema di sicurezza.

La Norma UNI 11222 prescrive che il registro sia di dimensioni tali da poter essere utilizzato per più anni e contenga le seguenti informazioni:

- a) data di messa in funzione dell'impianto;
- b) date e informazioni circa eventuali modifiche apportate all'impianto;
- c) scheda riassuntiva degli apparecchi per l'illuminazione e la segnalazione di sicurezza
- d) descrizione e caratteristiche del sistema di prova automatico (se presente);
- e) ragione sociale, indirizzo e altri estremi del manutentore dell'impianto
- f) scheda relativa alle verifiche periodiche generali
- g) scheda relativa alle verifiche periodiche di
- h) scheda relativa alle verifiche periodiche di
- i) scheda relativa agli interventi di manutenzione
- j) scheda relativa agli interventi di revisione periodica
- l) firma leggibile del manutentore (in occasione di ogni intervento).

Il registro deve essere visionato e vistato periodicamente da un responsabile.
L'aggiornamento deve essere il più possibile tempestivo.

Fisicamente, il registro deve trovarsi a disposizione dell'autorità competente in occasione di controlli periodici o indagini conseguenti a infortuni o emergenze.